





FEDERAZIONE TERRITORIALE DI BERGAMO

LEGGE N. 10/2011 DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Come noto nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2010 è stato pubblicato il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 contenente la "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie". Nella fase di conversione il Governo ha posto la fiducia su un maxi emendamento di modifica del decreto.

Nella giornata del 26 febbraio u.s. il disegno di legge è stato definitivamente approvato in Senato. La conversione del decreto è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale del 26 Febbraio. La legge di conversione n. 10/2011 è entrata in vigore il 27 febbraio u.s..

Il provvedimento stabilisce la proroga di molte disposizioni legislative, in particolare il comma 1 dell'articolo 1 ha fissato uno slittamento generale al 31 marzo 2011 di tutti i termini in scadenza prima del 15 marzo 2011 e indicati in apposita tabella.

In sede di conversione il maxiemendamento ha disposto un'ulteriore proroga al 30 aprile 2012 dei termini e regimi indicati nella tabella stessa la cui scadenza era fissata successivamente alla data del 31 marzo 2011 (salvo alcune eccezioni).

Infine il comma 2 affida ad uno o più Dpcm ulteriori proroghe dal 31 marzo al 31 dicembre 2011, decreti che dovranno essere approvati di concerto con il Ministero dell'Economia e previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

IL MAXIEMENDAMENTO NON INCIDE SULLE DISPOSIZIONI D'INTERESSE PER IL PUBBLICO IMPIEGO CHE DI SEGUITO SI RICORDANO:

La proroga del termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato legate al turn over per le amministrazioni centrali comprese le agenzie, assunzioni soggette ad autorizzazioni sulla base di specifiche disposizioni legislative già esistenti. Nello specifico è prorogato il termine previsto dall'art. 17 commi 15 – 16 e 17 del DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009, che riguarda direttamente le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali (di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per queste amministrazioni le disposizioni richiamate prevedono, previa autorizzazione, la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di spesa indicati legati al turn over, ricomprendendo anche eventuali processi di stabilizzazione del personale, questa è un'ulteriore possibilità da utilizzare nella concertazione con gli enti. Inoltre l'art. 2, comma 6, autorizza il Ministero dell'Interno a prorogare per un anno, in deroga alla normativa vigente, i contratti a tempo determinato dei lavoratori degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e degli uffici immigrazione delle questure, in scadenza il 31 dicembre 2010, al fine di garantire la loro operatività nei compiti di accoglienza e integrazione.

La proroga per tutto l'anno 2011 dei provvedimenti già adottati per assicurare <u>l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria</u> per i medici e dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale.

La proroga del termine di cui all'art. 7 comma 31 sexies primo periodo del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, che, in conseguenza della soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, stabilisce anche la cessazione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni (previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 267 del 2000) che è il fondo che ha finanziato l'attività dell'ex AGES. Prorogando il termine della soppressione del contributo e quindi del fondo finanziario di mobilità attribuito all'ex Agenzia, implicitamente si mantiene la situazione attuale. Ciò anche alla luce del fatto che on è stato ancora adottato il decreto previsto dalla legge che dovrà stabilire le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite individuando altresì le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. Su questo punto specifico continuerà la nostra attenzione per gestire questa fase delicata di passaggio.

PER CIÒ CHE RIGUARDA LE NOVITÀ DI INTERESSE INTRODOTTE NEL MAXI EMENDAMENTO SI SOTTOLINEANO:

La proroga sino al 31.12.2011 della <u>validità delle graduatorie dei concorsi pubblici</u> per le assunzioni a tempo indeterminato fissata dalla legge al 31.12.2010, già prevista, è stata integrata con la specificazione che la stessa si intende riferita anche agli idonei;

sospensione dal servizio o collocamento anticipato in quiescenza a seguito di procedimento penale: si rivedono, in senso favorevole, le previsioni normative di cui alla legge n. 350/2003, commi 57 e 57 bis, relativi al personale che sia cessato dal servizio a seguito di vicende penali successivamente concluse con sentenza favorevole. In particolare si generalizza il diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, qualora sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se già collocato in quiescenza;

trattamenti di fine servizio: è sancita l'incedibilità per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, dei diversi trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio);

esonero dal servizio: si prevede anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 per il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni (ai sensi di quanto già previsto dall'art. 72 del DL 112/2008 convertito dalla legge 133/2008). Si specifica, inoltre, che i posti resisi vacanti non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la domanda di esonero;

licenziamenti: è prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per la presentazione dei ricorsi contro i licenziamenti da parte dei lavoratori. In particolare è posticipata la decorrenza dell'applicazione della novella introdotta dall'art. 32 della Legge n. 183/2010, che impone il ricorso entro sessanta giorni dal licenziamento.

NORME SPECIFICHE

AUTONOMIE LOCALI

Patto di stabilità Regioni: il maxi <u>emendamento accoglie molte delle proposte di modifica del patto di stabilità suggerite dalla Conferenza delle Regioni.</u>

In particolare si prevede un alleggerimento del vincolo modificando ed integrando le previsioni di cui alla legge n. 220/2010.

Si escludono dall'ammontare delle spese finali, valide ai fini dal rispetto del patto di stabilità, quelle:

- ✓ finanziate con il Fondo nazionale politiche sociali (nel limite di 200 ml);
- √ per contratti di servizio (Regioni a statuto speciale);
- ✓ finalizzate alla stipula di nuovi contratti di servizio tra Regioni a statuto ordinario e TRENITALIA, di cui all'art. 25 comma 2 D.L. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009.

Dal 2011 le Regioni che sforeranno gli obiettivi del patto a causa delle spese finanziate con i fondi europei saranno considerati ugualmente adempienti al Patto di stabilità, in presenza di tre condizioni:

- ✓ nell'anno successivo le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, non dovranno superare l'importo minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- ✓ non potranno ricorrere all'indebitamento per fare investimenti;
- ✓ non potranno assumere personale a qualsiasi titolo con qualsiasi contratto, compresi co.co.co. e somministrazioni, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto.

A tal fine il rappresentante legale ed il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto di tali condizioni inviando la relativa certificazione al Ministero dell'Economia. In caso di mancato invio le Regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.

Si introducono inoltre nuovi criteri di valutazione quantitativa ponderata delle spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, dettando le relative modalità procedimentali.

COMUNI

Anche per i Comuni il provvedimento accoglie alcuni tra i più importanti emendamenti presentati dall'ANCI, in particolare:

tali enti avranno la possibilità fino al 2012 <u>di utilizzare ancora il 75% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione</u> per finanziare la spesa corrente, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della Legge 244 del 2007;

sul limite all'indebitamento, che nella legge di stabilità era stato portato dal 15 all'8%, sono state accolte le richieste dei sindaci stabilendo che alla soglia dell'8% si arrivi gradualmente solo nel 2013, dopo aver applicato per l'anno corrente il 12% e per l'anno prossimo il 10%.

Inoltre si prevede:

la liquidazione delle società già costituite ovvero la cessione delle partecipazioni per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti è prorogata di due anni e rinviata al 31 dicembre 2013.

il divieto di costituzione delle società per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti (stabilita dal comma 32 dell'art. 14 DL. 78/2010), non opera nel caso in cui le società già costituite:

- √ abbiano al 31 dicembre 2013 il bilancio in utile negli ultimi 3 esercizi;
- √ non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- non abbiano subito nei precedenti esercizi perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

SANITA'

L'accreditamento istituzionale per le strutture autorizzate pubbliche e private, sanitarie, socio-sanitarie e per gli istituti termali, escluse le strutture ospedaliere e gli ambulatori, è prorogato al 1 gennaio 2013.

L'opportunità di posticipare l'accreditamento definitivo, per strutture come RSA, Hospice, lungodegenze, riabilitazione, case alloggio, strutture diurne sociosanitarie, stabilimenti termali, per codesta tipologia di strutture, può essere utile alle regioni che stanno riconvertendo e riorganizzando il loro sistema sanitario regionale in relazione ai loro piani di rientro.

Dal 31 maggio 2010 ed entro il 30 aprile 2011, nel periodo tra il 31/5/2010 ed il 30/7/2010 le aziende farmaceutiche dovranno versare all'entrata del bilancio dello Stato una quota del 1,83% dei farmaci venduti in regime di Servizio Sanitario Nazionale.

Questa è una quota aggiuntiva per le aziende, anche se limitata nel tempo, (tre mesi), visto che la stessa quota è già versata alle regioni.

In attuazione della nuova normativa sulla raccolta ed il controllo del sangue e del plasma umani, da utilizzare per la produzione di emoderivati, il ministro della salute, istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, presso il centro nazionale sangue e, definisce le modalità per la presentazione delle domande dei centri e delle aziende volti ad ottenere le autorizzazioni.

Fino al completamento delle procedure, entro il 31/12/2014, importanti per tutti i cittadini poiché elevano il grado di garanzia sugli emoderivati e sulla raccolta del sangue, l'Agenzia del Farmaco che assicura l'immissione in commercio degli Emoderivati è sotto il controllo dell'Istituto superiore di Sanità.

